

DELIBERAZIONE 7 agosto 2017, n. 889

**Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche" del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" ;

Visti in particolare gli art. 95 (pianificazione del bilancio idrico) 96 (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) art. 98 (risparmio idrico), 119 (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici), 144 (tutela e uso delle risorse idriche) 154, comma 4 (tariffa del servizio Idrico Integrato) 167 (usi agricoli delle acque);

Visto il DM 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il DM 31.07.2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, art. 12 e art. 13;

Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali;

Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)";

Visto il piano di tutela delle acque della Regione Toscana approvato con DCRT. n. 6 del 25.01.2005, e successive integrazioni del quadro conoscitivo;

Visti i Piani di gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto la DGRT n. 35 del 24/01/2017 "Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo";

Vista la DGRT n. 830 del 31 luglio 2017 di approvazione del regolamento regionale "Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015";

Considerato che il regolamento di cui d.p.g.r. 61/R/2016 come modificato dal regolamento di cui alla DGRT n. 830 del 31 luglio 2017 stabilisce, agli articoli 14, 14 bis, 15, 16 e 17, 18, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 80/2015, i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della l.r.80/2015 nonché, per ogni categoria di uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica;

Visto in particolare l'articolo 14 comma 1 del regolamento, secondo cui sono parametri di riferimento per il calcolo del canone, il canone fisso (CF), il canone variabile (CV), nonché la portata media annua di concessione (PMA), come definiti all'articolo 2, comma 1, dello stesso regolamento;

Visto l'art. 13 della l.r.80/2015, secondo il quale la Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, in relazione a ciascuna categoria di uso:

a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell'uso domestico;

b) l'entità delle riduzioni e/o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento;

c) la decorrenza e le modalità di pagamento dei canoni annui nonché le relative modalità di riscossione dei medesimi;

Considerato che il valore della portata media annua di concessione (PMA) è stabilito all'interno del disciplinare

di concessione, per cui si rende necessaria la sola definizione dell'entità del canone fisso (CF) e del canone variabile (CV) per ciascuna categoria d'uso;

Considerato quanto riportato all'art. 90 ter del regolamento, comma 1, ovvero che per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile (QM) e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua (PMA), nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso;

Considerato che ai sensi commi 1 e 2 dell'art. 90 ter del regolamento è rimandata alla presente delibera la definizione nel dettaglio della formula di cui al commi 1 e 2 dell'art. 90 ter del regolamento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del regolamento, il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV) sono determinati per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, di cui all'articolo 154 comma 3 del d.lgs 154/2006, come definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi;

Considerato che ai fini dell'internalizzazione degli costi ambientali e della risorsa, gli importi del CF e del CV dovrebbero essere definiti anche in funzione al recupero dei costi delle misure necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici, come derivanti dall'analisi economica dei piani di gestione dei distretti idrografici;

Preso atto che le sopracitate analisi non sono al momento così dettagliate da fornire gli esatti importi del CF e del CV necessari al recupero dei costi ma che comunque forniscono valori indicativi delle risorse complessive necessarie per la messa a regime delle misure volte al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici;

Preso atto che nei piani di gestione sono contenute le analisi delle pressioni e degli impatti dei prelievi sui corpi idrici, che rendono comunque possibile, nel rispetto dei principi di "chi inquina paga" e "chi utilizza paga", una ripartizione del recupero dei costi ambientali tra le categorie d'uso in base al loro impatto sui corpi

idrici, nonché l'acquisizione delle informazioni relative all'entità complessiva di acqua richiesta in concessione da ciascuna categoria d'uso, facilitando una ripartizione del recupero dei costi della risorsa tra le categorie d'uso, tenuto conto dei settori d'impiego maggiormente idroesigenti;

Viste le categorie d'uso delle acque, come definite dall'articolo 3 del regolamento;

Considerato che l'uso potabile, pur essendo di primaria necessità, e pur contribuendo al recupero dei costi ambientali attraverso l'attuazione delle misure di tutela delle acque volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui ai piani di gestione dei distretti idrografici, attraverso gli oneri derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, costituisce nel territorio regionale un'utenza complessivamente ad altissima entità di prelievo rispetto agli altri usi rendendo loro disponibile una quota residuale di risorsa idrica, inferiore ai fabbisogni e che pertanto, per questa categoria uso, si rende necessario un recupero dei costi della risorsa;

Considerato che l'uso agricolo, pur essendo impattante sullo stato dei corpi idrici, costituisce nel territorio regionale un'utenza complessivamente a bassa entità di prelievo rispetto agli altri usi e contribuisce al recupero dei costi ambientali attraverso l'attuazione, da parte delle singole utenze, delle misure di tutela delle acque volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui ai piani di gestione dei distretti idrografici, quali i piani di azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

Considerato che l'uso per la produzione di beni e servizi costituisce un'utenza complessivamente ad alta entità di prelievo, per la diffusione sul territorio di piccole aziende idroesigenti, nonché, in alcune aree, per la presenza di grosse aziende idroesigenti, a differente impatto sullo stato dei corpi idrici;

Considerato che l'uso idroelettrico è ad altissimo impatto sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e dell'ambiente idrico circostante insistendo prevalentemente su quelli ad elevato stato di qualità, rischiando di comprometterne il mantenimento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento, il quale stabilisce i casi di esenzione dalla corresponsione del canone;

Considerato che l'uso domestico, ai sensi dell'articolo sopra citato, è esente dalla corresponsione del canone;

Considerato che per l'uso agricolo in alcuni ambiti territoriali regionali, allo stato attuale il parametro "portata di concessione" è sostituito dagli ettari di superficie

irrigata, nei casi previsti dall'articolo 5 del RD 1775, e che pertanto è stato ritenuto opportuno, nei casi specifici di concessioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali al 31 dicembre 2015, di mantenere tale parametro per l'anno 2017, nel caso in cui non sia disponibile il dato relativo alla portata concessa;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2 lettera cquater del regolamento il Canone fisso è dimensionato anche sulla base del numero di punti di captazione che afferiscono ad una medesima concessione;

Ritenuto opportuno procedere, sulla base di quanto finora espresso, alla definizione dei valori del canone fisso (CF) e del canone variabile (CV) secondo quanto riportato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle maggiorazioni del canone;

Ritenuto pertanto di stabilire che gli importi derivanti dal calcolo del canone secondo la formula e le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento, commi da 3 a 6, adottando i valori dei parametri di cui alla tabella dell'allegato A alla presente deliberazione debbano considerarsi, per tutti gli usi ad esclusione dell'uso potabile, triplicati nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde, o comunque risorsa riservata al consumo umano, ai sensi dell'articolo 12 bis comma 4 del R.D. 1775/1933 e dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del d.p.g.r. 61/R/2016;

Ritenuto che l'aliquota di maggiorazione del canone, prevista dall'articolo all'articolo 17 comma 1 lettera b) del d.p.g.r. 61/R/2016 nel caso di prelievi in corpi idrici in proroga e deroga, sia da determinarsi, per l'annualità 2017, in una misura pari a zero, al fine di evitare disparità di trattamento tra le utenze in atto sul territorio regionale, in considerazione della disomogeneità delle informazioni relative alla georeferenziazione dei punti di prelievo presenti negli archivi dei competenti uffici regionali;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle riduzioni del canone, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119 comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.lgs 152/2006;

Ritenuto opportuno adottare, con riferimento all'anno 2017, per le casistiche di attuazione di misure di risparmio previste dall'articolo 16 del regolamento, le percentuali di riduzione di canone contenute all'interno della tabella 2 dell'allegato A alla presente deliberazione;

Tenuto conto che il cumulo delle riduzioni previste all'articolo 16, comma 1 del regolamento, non può superare la percentuale massima del 60% del canone annuo;

Ritenuto opportuno adottare, con riferimento all'anno 2017, una misura massima cumulabile di riduzione pari al 35%;

Considerato che la revisione delle tariffe dei canoni attuata con il presente atto non comporta effetti complessivi sulle entrate attese a tale titolo;

Preso atto che le riduzioni di canone contenute all'interno della tabella 2 dell'Allegato A alla presente deliberazione, da attuare per l'annualità 2017, sono suscettibili di determinare, sulla base delle informazioni disponibili ed al ritorno atteso della documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio (presupposto per l'applicazione delle sopracitate riduzioni) minori entrate per un importo stimato in complessivi euro 1.870.000,00 di cui euro 1,7 ml. a titolo di canone di concessione e 170.000,00 euro a titolo di relativa imposta regionale;

Considerato che tale importo è stato stimato calcolando in via prudenziale uno sconto medio del 20% ai potenziali beneficiari delle misure di riduzione del canone previsto per alcune tipologie di uso (industriale e agricolo in particolare);

Atteso che al fine di fornire copertura finanziaria a tali minori entrate stimate per l'anno 2017 in complessivi euro 1.870.000,00 si procede al congelamento di corrispondenti risorse stanziato sul capitolo 74254 "Fondo di riserva spese impreviste" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario che l'utenza produca la documentazione attestante la messa in atto di misure volte al risparmio idrico, come definite all'interno dello stesso articolo 16 sopra menzionato;

Ritenuto per il solo anno 2017 di fissare al 20 ottobre 2017 il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio, ai fini della determinazione del canone 2017;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge regionale n. 80/2015 la Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti

di programma stipulati ai sensi dell'articolo 101 comma 10 del D.lgs. n. 152/2006;

Stabilito di fissare, per le annualità successive alla prima, al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, modificando il termine di cui alla DGRT n. 35 del 24/01/2017;

Stabilito che il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

Stabilito che per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare si applica quanto previsto al Capo II, sezione III, artt.18, 18bis, 19, 20, 20bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Stabilito che le modalità di versamento sono disciplinate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito che il presente atto è aggiornato con le misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 101 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica;

Visto l'art. 23 della legge regionale n. 80/2015 in materia di oneri istruttori, il quale stabilisce che gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria e la Giunta regionale provvede con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni;

Visto l'articolo 23 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 80/2015, il quale stabilisce che per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro e per i restanti usi delle acque gli oneri istruttori sono determinati nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro, come dettagliati all'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto in materia di riscossione dei canoni, si applica la vigente normativa di settore;

Ritenuto che la presente deliberazione e gli allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento regionale "Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015" approvato con DGRT 830 del 31 luglio 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di stabilire che le percentuali di riduzione di canone contenute all'interno della tabella 2 dell'allegato A sono adottate con riferimento al solo anno 2017;

3. di dare atto che le riduzioni di canone contenute all'interno della tabella 2 dell'Allegato A alla presente deliberazione, da attuare per l'annualità 2017, sono suscettibili di determinare, sulla base delle informazioni disponibili ed al ritorno atteso della documentazione attestante il risparmio di spesa (presupposto per l'applicazione delle sopracitate riduzioni) minori entrate per un importo stimato in complessivi euro 1.870.000,00 di cui euro 1,7 ml. a titolo di canone di concessione e 170.000,00 euro a titolo di relativa imposta regionale;

4. di stabilire che al fine di fornire copertura finanziaria a tali minori entrate stimate per l'anno 2017 in complessivi euro 1.870.000,00 si procede al congelamento di corrispondenti risorse stanziare sul capitolo 74254 "Fondo di riserva spese impreviste" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;

5. di fissare, per le annualità successive alla prima, al 30 novembre di ciascun anno il termine entro cui effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità;

6. di stabilire che il cumulo delle riduzioni previste dall'art. 16 comma 1 del Regolamento, di cui alla tabella 2 dell'allegato A del presente atto, non può superare con riferimento all'anno 2017 il 35% del canone annualmente dovuto;

7. di stabilire che nel caso di prelievi da acque sotterranee l'importo del canone è triplicato per tutti gli usi ad eccezione dell'uso potabile ai sensi dell'art. 12 bis del R.D.1775/1933;

8. di stabilire che, nelle more dell'adeguamento del disciplinare, per le concessioni in atto rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso la formula di cui all'allegato A;

9. di stabilire per il solo anno 2017 che il termine ultimo per la presentazione, ai competenti settori regionali, da parte dei concessionari, della documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui al punto 2, è fissato al 20 ottobre 2017;

10. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano alle concessioni rilasciate a decorrere dal 01/01/2016 e a quelle rilasciate dalle province in data antecedente il 01/01/2016;

11. di stabilire che i titolari di concessione sono tenuti al pagamento di quanto richiesto con le modalità e nei termini che saranno indicati in sede di notifica;

12. di autorizzare il Settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento, a provvedere ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

13. di stabilire che la presente deliberazione e gli allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento regionale "Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015" approvato con DGRT 830 del 31/07/2017.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

**CANONI PER L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA**

<b>USO</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo</b>
<b>Uso agricolo</b>	Canone Variabile (CV)	15 €/(l/s)
	Canone Variabile (CV) ad ettaro di terreno irrigato nei casi di derivazione a bocca non tassata	4.5 €/ha
	Canone fisso (CF)	25 €
<b>Uso ittiogenico</b>	Canone Variabile (CV)	3 €/(l/s)
	Canone fisso (CF)	130 €
<b>Uso per produzione di beni e servizi</b>	Canone Variabile (CV)	300 €/(l/s)
	Canone fisso (CF)	600 €
<b>Uso potabile</b>	Canone Variabile (CV)	230 €/(l/s)
	Canone fisso (CF)	150 €
<b>Uso civile</b>	Canone Variabile (CV)	70 €/(l/s)
	Canone fisso (CF)	75 €
<b>Uso idroelettrico / forza motrice</b>	Canone Variabile (CV) fascia 1: Potenza >600 KW	37 €/KW
	Canone Variabile (CV) – fascia 2: Potenza <600 KW	29 €/KW
	Canone fisso (CF)	138 €
<b>Uso privato da acque superficiali</b>	Canone Variabile (CV)	12 €/(l/s)
	Canone fisso (CF)	30 €

Tabella 1. valori dei parametri di calcolo del canone per l'utilizzo della risorsa idrica

Nel caso di prelievi da acque sotterranee l'importo del canone è triplicato per tutti gli usi ad eccezione dell'uso potabile ai sensi dell'art.12 bis del R.D.1775/1933.

Nel caso di concessioni relative a campi pozzi o campi sorgenti, **e comunque per le concessioni che comprendono più punti di prelievo** si applica il criterio di seguito riportato:

- Fino a 5 punti di prelievo: si applica il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso;
- Da 6 a 10 punti di prelievo: si applica un valore pari a quattro volte il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso;
- Da 11 a 30 punti di prelievo: si applica un valore pari a otto volte il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso;
- oltre 30 punti di prelievo: si applica un valore pari a dieci volte il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso.

**RIDUZIONI DI CANONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO 61/R/2016**

<b>CASISTICHE DI RIDUZIONE 60/R/2016</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA CASISTICA CON DIRITTO DI RIDUZIONE</b>	<b>RIDUZIONE</b>
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)	“con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b)	“qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi”	15%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c)	“qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)	“qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e)	“quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f)	“qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell'uso idroelettrico”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g)	“qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua promuovendo verso l'utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l'adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l'installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)	“qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i)	“qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l)	“qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m)	“qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati : 1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015; 2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015”	8%

\* Le riduzioni di canone sono cumulabili nella misura massima del 35%

**Tabella 2: casistiche e percentuali di riduzione di cui al regolamento 61/r/2016**

### FORMULA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 TER DEL REGOLAMENTO

Sulla base di quanto stabilito all'articolo 90 ter del regolamento regionale 61/R/2016 e ss.mm.ii. per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tiene conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso". La tabella 3 riportata la legge d'uso tra la portata massima (PMA) e la portata media di concessione (PMA), di cui all'art. 90 ter del Regolamento, per gli usi agricolo, beni e servizi e civile, così determinata:

- Per l'uso agricolo, considerando una durata del periodo irriguo pari a 120 giorni e un tempo di irrigazione giornaliero di 12 ore;
- Per l'uso Produzione Beni e Servizi, nel caso di ciclo produttivo non continuo nell'arco della giornata, considerando un utilizzo per otto ore al giorno, su 240 giorni all'anno.
- Per l'uso civile, (per la maggior parte dei casi riferito a attività ricettive estive) considerando un periodo di utilizzo medio di 6 mesi per 12 ore al giorno;

TIPOLOGIA DI USO	PMA/PMAX
USO AGRICOLO	1/6
USO BENI E SERVIZI	2/9
USO CIVILE	1/4

**Tabella 3. PMA/PMAX - Relazione di cui all'art. 90 ter del regolamento 61/r/2016**

## Allegato B

### Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana:

- codice IBAN IT 89 O 076010280001031575820 indicando nella **causale**: **“Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: **“Canone, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale**: **“Imposta, Codice fiscale e n. concessione”**.

Ente pubblico soggetto ai commi 8, 9, 10 dell'art. 35 D.L. 1/2012: i versamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

### Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il “Settore politiche fiscali e riscossione” può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

### Garanzie

1. Per quanto riguarda la disciplina delle garanzie si rimanda agli art. da 60 a 63 del regolamento di attuazione dell'articolo 11 della l.r. 80/2015 in materia di utilizzo delle acque.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare tramite bonifico bancario su conto corrente postale, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente a due annualità del canone, tranne per la fattispecie di licenze d'uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 79, in cui la cauzione non è dovuta. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell'atto di concessione che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.

3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

- Versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana
- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella causale: "Cauzione, Codice fiscale e n. concessione";
- Polizza fideiussoria

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante polizza fideiussoria dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4. La restituzione dei depositi cauzionali versati a garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione per l'utilizzazione delle acque, è prevista con decreto dirigenziale da parte del Settore competente che prende atto del decreto di cui all'articolo 74bis del d.p.g.r.61/R/2016 o, nei casi non riconducibili al citato articolo 74bis, dell'istruttoria da parte del Settore del Genio Civile competente che effettua la verifica della necessità di svincolare tutto o parte del deposito cauzionale, dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione.

Le somme a titolo di depositi cauzionali sono infruttifere.

#### **Modalità di versamento degli oneri istruttori**

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.
2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.
3. Gli altri enti pubblici che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

#### **Rimborsi di somme erroneamente corrisposte**

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità, fatte salve le diverse determinazioni previste nella normativa di riferimento.
2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente.

#### **Importi minimi**

1. Per canoni indebitamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio;
2. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

#### **Controllo di merito in materia di riscossione**

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

## Allegato C

<b>Procedimento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Onere istruttorio</b>
Autorizzazioni alla ricerca, varianti non sostanziali, ad eccezione dell'uso idroelettrico	Valore forfettario	€ 75,00
Concessioni derivazioni da acque superficiali (tutti gli usi, escluso l'idroelettrico), compresi rinnovi e varianti sostanziali	Unico punto di presa	€ 100.00
	Più punti di presa	€ 300.00
Concessioni derivazioni (acque sotterranee) , compresi rinnovi e varianti sostanziali	Unico punto di presa	€ 100.00
	Più punti di presa	€ 300.00
Uso idroelettrico / forza motrice (tutti i procedimenti)	Nel caso di potenza nominale media di concessione superiore a 600 KW	€ 500.00
	Nel caso di potenza nominale media di concessione minore uguale a 600 KW	€ 100.00
Uso privato da acque superficiali	Valore forfettario	€ 75.00
Licenze di attingimento, licenze di uso e autorizzazioni per uso domestico	Valore forfettario	€ 30.00
Volture e rinunce	Valore forfettario	€ 75.00